

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

<p>COMMISSIONI RIUNITE (IV E XIII):  <i>In sede legislativa</i> . . . . . Pag. 2</p> <p>AFFARI COSTITUZIONALI (I):  <i>In sede legislativa</i> . . . . . » 2  <i>In sede referente</i> . . . . . » 3</p> <p>AFFARI INTERNI (II):  <i>In sede legislativa</i> . . . . . » 5  <i>In sede referente</i> . . . . . » 6</p> <p style="padding-left: 2em;"><i>Seduta pomeridiana:</i>  <i>Indagine conoscitiva sullo stato e le prospettive dell'assistenza pubblica e privata in Italia</i> . . . . . » 6</p> <p>GIUSTIZIA (IV):  <i>In sede legislativa</i> . . . . . » 7</p> <p>BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):  <i>In sede legislativa</i> . . . . . » 8</p> <p>ISTRUZIONE (VIII):  <i>In sede legislativa</i> . . . . . » 9</p> <p>LAVORI PUBBLICI (IX):  <i>In sede referente</i> . . . . . » 11</p> <p>TRASPORTI (X):  <i>In sede legislativa</i> . . . . . » 16  <i>In sede referente</i> . . . . . » 16</p> <p>AGRICOLTURA (XI):  <i>In sede referente</i> . . . . . » 17</p>	<p>INDUSTRIA (XII):  <i>In sede legislativa</i> . . . . . Pag. 19</p> <p>LAVORO (XIII):  <i>In sede referente</i> . . . . . » 20</p> <p>IGIENE E SANITÀ (XIV):  <i>In sede legislativa</i> . . . . . » 23</p> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/> <p>CONVOCAZIONI:</p> <p style="text-align: center;"><i>Giovedì 1° aprile 1971.</i></p> <p><i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i> . . . . . Pag. 24</p> <p><i>Commissioni riunite (II e XIV)</i> . . . . . » 24</p> <p><i>Giustizia (IV)</i> . . . . . » 24</p> <p><i>Bilancio e Partecipazioni statali (V)</i> . . . . . » 25</p> <p><i>Istruzione (VIII)</i> . . . . . » 26</p> <p><i>Lavori pubblici (IX)</i> . . . . . » 27</p> <p><i>Industria (XII)</i> . . . . . » 28</p> <p><i>Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni</i> . . . . . » 28</p> <p style="text-align: center;"><i>Martedì 6 aprile 1971.</i></p> <p><i>Bilancio e Partecipazioni statali (V)</i> . . . . . » 28</p> <p><i>Agricoltura (XI)</i> . . . . . » 28</p> <p style="text-align: center;"><i>Mercoledì 7 aprile 1971.</i></p> <p><i>Agricoltura (XI)</i> . . . . . » 28</p>
---	--

## GIUSTIZIA (IV) e LAVORO (XIII)

### Commissioni riunite.

#### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente della Commissione giustizia, BUCALOSSI, indi del Presidente della Commissione lavoro e previdenza sociale, BIAGGI.* — Intervengono i sottosegretari per la giustizia, Pellicani, e per il lavoro, Rampa.

#### Disegno e proposte di legge:

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

Cacciatore ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (903);

Coccia ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (986);

Allocca e Bernardi: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);

Girardin ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729).

Il deputato Lospinoso riferisce sui lavori che il Comitato ristretto ha compiuto, prendendo contatto con le organizzazioni sindacali e con i patronati ed elaborando ulteriormente il testo già presentato dal Comitato stesso alle Commissioni riunite nella seduta del 18 giugno 1970. Le linee essenziali del testo si riassumono, per quanto riguarda le controversie individuali di lavoro, nell'attribuzione della competenza al pretore, nella eliminazione di tattiche sleali e defatigatorie delle parti, nella concentrazione e nella oralità delle udienze, nella possibilità di emanare ordinanze per somme non contestate o provvisoriamente accertate, nella provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado salva l'inibitoria in appello quando possa derivarne grave ed irrimediabile danno. Rilevato come al Comitato ristretto sia parso opportuno far rientrare nella competenza del pretore i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici con esclusione di quelli relativi ai dipendenti dello Stato, delle regioni delle province e dei comuni, osserva che non si è ritenuto di accedere alla tesi della obbligatorietà del tentativo di conciliazione, per il rispetto del principio della più ampia

libertà del lavoratore di seguire la strada a suo giudizio più conveniente per la tutela dei suoi diritti. Per altro si è fatto in modo di spingere le parti a tentare la conciliazione. Circa le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la competenza in primo grado è stata attribuita al tribunale e ci si è ispirati al principio di escludere il carattere di presupposto processuale del contenzioso amministrativo, che resta piuttosto come condizione di procedibilità. Il testo contiene, inoltre, norme varie e generali, di carattere sostanziale, pur se attinenti al processo del lavoro, nonché norme di attuazione. Tra il primo ordine di norme, particolarmente importante è quella sull'arbitrato, ammesso nelle controversie individuali di lavoro ma non anche in quelle previdenziali. Si sono per altro fissati dei limiti nel senso di escluderne l'obbligatorietà da parte dei contratti collettivi, restando, sempre salva la facoltà del ricorrente di adire l'autorità giudiziaria. Si è stabilita, altresì, la nullità della clausola compromissoria ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiarare il lodo non impugnabile. La decisione arbitraria è soggetta all'impugnazione per nullità e per violazione di norme di diritto o di contratti collettivi. Altre norme concernono la gratuità e le spese del giudizio. Le norme di attuazione sono intese, nella consapevolezza che la riforma del processo del lavoro potrà funzionare solo rimuovendo la situazione di arretratezza in cui versano gli uffici giudiziari per scarsità di giudici, di personale ausiliario e di mezzi, a rimuovere tale situazione e a stabilire una regolamentazione transitoria dei giudizi pendenti.

Dopo interventi dei deputati Cacciatore, Pazzaglia, Papa, Coccia, Musotto, Castelli e del sottosegretario Rampa, su proposta del Presidente Biaggi, la Commissione decide di aggiornarsi a martedì 6 aprile alle 17, per la discussione generale del testo del Comitato ristretto. Si conviene altresì che in linea di principio intervenga un oratore per gruppo. Si fissa inoltre lo stesso termine di martedì per la presentazione degli emendamenti al testo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

## AFFARI COSTITUZIONALI (I)

#### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la

riforma della pubblica amministrazione, Curti, il Sottosegretario di Stato all'interno, Sarti ed il Sottosegretario di Stato alle finanze, Borghi.

**Proposta di legge:**

Senatori Pelizzo ed altri: Modifica alla legge 18 marzo 1968, n. 276, recante norme integrative sul riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2641).

Su proposta del Sottosegretario Curti, la Commissione rinvia la discussione ad altra seduta.

**Proposta di legge:**

Tozzi Condivi: Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali (*Urgenza*) (2952).

Dopo relazione del deputato Nucci ed intervento del Sottosegretario Borghi, la Commissione, approvato un emendamento del relatore sulla decorrenza del provvedimento, approva a scrutinio segreto l'articolo unico della proposta di legge nel testo presentato dal Governo in sede referente.

I deputati del Gruppo comunista si sono astenuti dalle votazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

**IN SEDE REFERENTE**

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la riforma burocratica, Curti.

**Proposte di legge:**

Amadei Giuseppe e Santi: Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente il trattamento economico del personale statale (675);

Boffardi, Ines ed altri: Modifica degli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e ripristino degli articoli 9, 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2905).

Il Presidente comunica che ancora non è pervenuto il parere della V Commissione, che

risulta pregiudiziale ai fini dell'esame delle proposte di legge e, pertanto, rinvia l'esame ad altra seduta.

**Proposte di legge:**

Allocca ed altri: Norme per la ricostruzione di carriera nei confronti dei pubblici dipendenti con anzianità precedente al 23 marzo 1939, che rivestivano la qualifica di impiegato non di ruolo (2015);

Maggioni ed altri: Norme a favore del personale « trentanovista » dello Stato (2055).

Il relatore Bertucci illustra le proposte di legge e pone in evidenza la loro natura perequativa. Propone che la Commissione assumi a testo base per l'esame la proposta n. 2055.

Il Sottosegretario Curti, a nome del Governo, si dichiara contrario alle proposte di legge, che, a suo avviso, richiamano problemi già chiusi dalla numerosa normativa emanata in favore dei cosiddetti « trentanovisti ».

Il deputato Protti presenta alcuni emendamenti.

Il deputato Caruso, concorde il deputato Ianniello, propone che la Commissione sospenda l'esame delle proposte in attesa che la Commissione Bilancio esprima il parere di competenza.

La Commissione approva la proposta del deputato Caruso.

**Proposte di legge:**

Villa ed altri: Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (2833);

Senatori Caleffi ed altri: Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3148);

Di Primio ed altri: Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali (3049);

Roberti e Pazzaglia: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili (3094).

In assenza del relatore Tozzi Condivi, impedito a partecipare ai lavori della Commissione, l'esame delle proposte di legge è rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Palmitessa: Modificazioni alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (*Parere alla VI Commissione*) (1150).

Su proposta del relatore Bertucci, la Commissione, contrari i deputati del gruppo comunista, delibera di esprimere parere favorevole alla proposta di legge.

Proposte di legge:

Ingrao ed altri: Modificazioni del primo comma dell'articolo 48, del secondo comma dell'articolo 56 e dell'articolo 58 della Costituzione, concernenti la diminuzione dei limiti di età previsti per il diritto elettorale attivo e passivo sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica (25);

Pellicani: Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48 della Costituzione (35);

Fracanzani ed altri: Elettorato attivo al compimento del diciottesimo anno di età, a modifica dell'articolo 48 della Costituzione, ed elettorato passivo per la Camera dei deputati a compimento del ventesimo anno di età, a modifica del secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione (1374);

Franchi ed altri: Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (2071).

Il deputato Spagnoli ritiene che la Commissione debba formulare un testo che raccolga la maggioranza più larga di consensi e, pertanto, a nome dei deputati del Gruppo comunista, ritira gli emendamenti presentati, aderendo a quelli del deputato Galloni, che fissano il limite di età per l'elettorato passivo, rispettivamente, per il Senato a 35 anni e per la Camera a 22 anni.

La Commissione, quindi, astenuto il deputato Protti, approva il seguente testo:

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto i diciotto anni di età alla data delle elezioni ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Sono eleggibili a deputato tutti gli elettori che alla data delle elezioni hanno compiuto i ventidue anni di età ».

ART. 3.

L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente: « I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto i ventidue anni di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto alla data delle elezioni i trentacinque anni di età ».

ART. 4.

Sono eleggibili a consigliere regionale, consigliere provinciale, a consigliere comunale tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano compiuto i ventuno anni di età alla data delle elezioni ».

La Commissione dà, inoltre, mandato al relatore di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

Disegno e proposte di legge:

Provvedimenti per la valorizzazione della montagna (1675);

Bianco ed altri: Norme per lo sviluppo economico e sociale delle zone montane (*Urgenza*) (944);

Longo Luigi ed altri: Norme per lo sviluppo democratico della economia montana (1176); (*Parere alla XI Commissione*).

Il relatore Galloni illustra ampiamente il testo trasmesso dalla Commissione di merito. Osserva che il provvedimento assume carattere di legge quadro e rileva che, in linea generale, definendo principi in materia, deve considerarsi conforme alla Costituzione. Ritiene, tuttavia, che alcuni articoli contrastino con l'articolo 117 della Costituzione. In particolare l'articolo 3, n. 1 e 2, l'articolo 5, primo comma, l'articolo 8, quarto comma, riguardano materia di stretta competenza regionale. Per quanto riguarda la istituzione di una carta della montagna, essa dovrà risultare dalla somma delle normazioni regionali e sarà assimilabile ad un testo unico, che il Governo potrà emanare senza che possa apportare modifiche sostanziali. Formula, infine, alcune osservazioni formali agli articoli 4 e 13 in materia di competenza delle province di Trento e Bolzano.

Il deputato Caruso concorda con le proposte del relatore, osservando, tuttavia, che l'articolo 12, attribuendo allo Stato il finanziamento delle attività, di fatto vincola le regioni nello esercizio di loro funzioni primarie. Rileva, inoltre, che il testo non tratta la materia dei

consorzi di bonifica, che, comunque, deve considerarsi di competenza delle regioni.

Il deputato Di Primio si dichiara favorevole alle proposte del relatore e condivide le osservazioni del deputato Caruso.

Il deputato Protti formula osservazioni tecniche in merito alla delimitazione delle zone omogenee, previste dall'articolo 3.

Il relatore Galloni osserva al deputato Caruso che il finanziamento previsto dall'articolo 12 deve considerarsi limitato al periodo di tempo in cui le regioni ancora non sono entrate nell'esercizio delle loro piene funzioni. Ne risulta che, successivamente, il finanziamento dovrà essere loro attribuito direttamente, adeguando le norme sul fondo globale indicate dall'articolo 5 del testo in esame.

La Commissione, quindi, delibera di esprimere parere favorevole al testo trasmesso dalla Commissione di merito con le osservazioni indicate dal relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

## AFFARI INTERNI (II)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1971, ORE 9,50. — *Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno, Mariani e Nicolazzi ed il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo, Usvardi.

#### Disegno di legge:

Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, recante provvidenze a favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia e di profughi di altri Paesi africani (3107).

Il relatore Salvi, prima di riferire sul merito del provvedimento, fa presente che sono assegnate alla Commissione agricoltura due proposte di legge (nn. 1983 e 2750) riguardanti provvidenze per gli agricoltori profughi dalla Libia che per connessione con il contenuto dell'articolo 1 del disegno di legge potrebbero essere a questo abbinate. Rileva che anche la proposta Foschi n. 2842, assegnata alla Commissione igiene e sanità, attiene a provvidenze ad una particolare categoria di profughi dalla Libia.

Propone che di queste proposte di legge sia richiesta l'assegnazione in via primaria.

Constatato inoltre che dinanzi alla Commissione pendono, sulla stessa materia, varie proposte di legge (nn. 1504, 2556, 2681, 2682 e 2869) assegnate in sede referente, propone di richiederne il trasferimento in sede legislativa per essere abbinate alla discussione del disegno di legge.

La Commissione approva ad unanimità le proposte del relatore. Il rappresentante del Governo si dichiara favorevole alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Successivamente, su proposta del relatore Salvi, è nominato un Comitato ristretto composto dai deputati Abbiati, Alfano, Felici, Jacazzi, Mattarelli, Lattanzi, Lodi Adriana, Tantalo e Salvi.

#### Proposte di legge:

Darida: Riposo settimanale per i pubblici esercizi di caffè, bar, spacci di analcolici (213);

Riccio ed altri: Riposo obbligatorio settimanale per gli esercenti dei pubblici esercizi (1936);

Usvardi ed altri: Riposo settimanale per gli esercizi pubblici (2035).

Il relatore Maggioni riferisce sull'attività del Comitato ristretto che ha proceduto ad un'ampia consultazione delle categorie interessate al provvedimento. Poiché nella seduta del Comitato di ieri sera, il rappresentante della FIPE ha sottoposto all'esame del Comitato un ulteriore schema di progetto, dichiarando che su di esso vi era l'accordo del Ministero dell'interno e del turismo e dello spettacolo, a nome dei membri del Comitato chiede il rinvio della discussione per consentire al Comitato l'esame di quel testo.

Il Sottosegretario per il turismo e lo spettacolo, Usvardi, a proposito della richiesta di rinvio avanzata dal relatore a seguito della presentazione di un testo della FIPE che sarebbe stato concordato con il Governo, fa notare che questo accordo, per quanto riguarda il Ministero del turismo, non esiste. Fa rilevare l'urgenza di definire il problema che fra l'altro è alla base di recenti agitazioni sindacali a carattere nazionale. Aderendo ad un brevissimo rinvio, auspica che il provvedimento possa essere votato prima di Pasqua per evitare altre agitazioni di categoria e per dimostrare la sensibilità del Parlamento sulla questione.

Il relatore Maggioni prende atto della smentita del Sottosegretario Usvardi in ordine alla dichiarazione fatta dal rappresentante della FIPE. Si rammarica che il Presidente della FIPE non abbia aderito all'invito più volte rivoltogli dal Comitato per

esprimere in modo univoco l'opinione della Federazione.

Il Presidente Mattarelli a questo riguardo rileva che sarebbe stata auspicabile una più tempestiva disposizione delle organizzazioni di categoria alle consultazioni richieste proprio al fine di agevolare l'iter del provvedimento per il quale si sono promosse agitazioni in campo nazionale.

Il deputato Alfano si dichiara favorevole alla proposta di rinvio.

Il deputato Maulini si associa alle proposte e alle considerazioni del relatore, pur sottolineando l'esigenza di affrettare la soluzione della questione.

È infine accolta la proposta del Presidente di rinviare la discussione a mercoledì prossimo, previa riunione del Comitato ristretto martedì pomeriggio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

#### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1971, ORE 10,15. — *Presidenza del Vicepresidente MATTARELLI.* — Intervengono i Sottosegretari per l'interno, Mariani e Nicolazzi.

#### Proposte di legge:

Canestrari ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nelle leggi 8 novembre 1956, n. 1326; 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie provenienti dai combattenti della guerra di liberazione ed arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (837);

Canestrari e Girardin: Modifica all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la ricostruzione di carriera degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato (1466);

Napoli e Mezza Maria Vittoria: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato limitato, provenienti dall'esercito, mantenuti in servizio di polizia ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (2651);

de Meo: Estensione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225, e successive modificazioni agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1945, n. 1454 (2592);

Mattarelli: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, contenente norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia,

iscritto nei ruoli separati e limitati nonché sul personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni (2030).

Su proposta del Presidente e con l'assenso del rappresentante del Governo, la Commissione delibera ad unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge.

#### Proposta di legge:

Zappa: Norme per la prevenziale e la tutela dell'incolumità fisica del personale addetto al maneggio o al trasporto di danaro e valori (904).

Il Presidente informa la Commissione che l'onorevole Zappa ha presentato un emendamento all'articolo 1 della sua proposta, suppressivo della parte per la quale la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario.

Propone di trasmettere tale emendamento alla Commissione bilancio ai fini di un riesame del parere sul complesso della proposta di legge.

La proposta è accolta. Successivamente la Commissione delibera ad unanimità, consenziente anche il rappresentante del Governo, di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Al termine della seduta, il deputato Boldrin sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima seduta delle proposte di legge concernenti l'ONAIRC.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

#### Seduta pomeridiana.

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1971, ORE 17,15. — *Presidenza del Vicepresidente MAULINI.*

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA STATO E LE PROSPETTIVE DELL'ASSISTENZA PUBBLICA IN ITALIA.

Prosegue l'indagine con l'audizione del dottor Bruno Fronza, assessore per la previdenza sociale e la sanità della regione Trentino-Alto Adige, il quale al termine della esposizione risponde alle domande che gli pongono i deputati Salvi, Jacazzi, Arzilli, Flamigni, Dietl, Maulini e Abbiati.

Segue l'audizione del commendator Nereo Stopper, assessore alla programmazione e al lavoro e artigianato della Regione Friuli-Venezia Giulia. Successivamente i deputati Salvi, Lavagnoli e Arzilli pongono domande alle quali l'assessore risponde.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,25.

## GIUSTIZIA (IV)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1971, ORE 16,20. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSI*. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

#### Disegno e proposta di legge:

Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e dell'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (1891);

Alessi: Modifica della legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la promozione dei magistrati d'appello (185).

Il Presidente ricorda che la discussione del disegno di legge n. 1891, al quale è abbinata la proposta di legge n. 185, ebbe inizio il 9 dicembre 1969, nella quale occasione furono approvati i primi due articoli del progetto di legge governativa, ed è proseguita nelle sedute del 4 febbraio e del 10 dicembre 1970.

Poiché è stato chiesto da più parti di iniziare la discussione della proposta di legge Di Primio n. 2425, che disciplina anch'essa la nomina a magistrato di Cassazione, ma in modo difforme da quanto previsto nei primi due articoli del disegno di legge n. 1891, invita la Commissione a considerare l'opportunità di deliberare, ove si intenda passare all'esame della proposta di legge Di Primio, una sospensiva del disegno di legge n. 1891, salva sempre la possibilità di introdurre alla proposta di legge Di Primio alcuni emendamenti che soddisfino a certe esigenze poste a base del disegno di legge.

A seguito degli interventi del deputato Cacciatore, del relatore Valiante, dei deputati Di Primio, Guidi, Papa e Manco, nonché del sottosegretario Pennacchini, la Commissione approva una sospensiva proposta dai deputati Musotto, Cacciatore, Guidi, Lenoci, Zappa e Vassalli, che rinvia *sine die* il seguito della discussione del disegno di legge n. 1891 e della proposta di legge n. 185.

#### Proposta di legge:

Di Primio ed altri: Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425).

Il relatore Valiante, premesso che in ogni tempo l'assegnazione delle funzioni giudican-

ti ha costituito uno dei punti più delicati di ogni ordinamento giudiziario, rileva che la parificazione del magistrato agli altri pubblici funzionari, e il loro inserimento in una struttura gerarchica, contrasta tuttavia con l'essenza dell'attività giurisdizionale, il cui espletamento dà luogo a funzioni diverse sotto il profilo qualitativo, ma che non tollerano gradazioni di importanza o di estensione, e che quindi non possono essere organizzate secondo moduli gerarchici. Di qui l'esigenza della personalizzazione delle funzioni del magistrato, esigenza che tuttavia non può portare alla completa identificazione tra funzioni e qualifica del giudice, tra i compiti a costui attribuiti e la sua posizione di carriera.

Afferma che in passato si è cercato di risolvere il problema dell'accesso dei magistrati alle varie funzioni attraverso concorsi e scrutini per merito, ma che questi sistemi hanno chiaramente mostrato con l'andar del tempo, gravi limiti e hanno dato luogo a notevoli inconvenienti, di cui risente tutta la vita forense. Pertanto il legislatore già nel 1966, con la famosa « legge Breganze », che reca il numero 570, dispose che la nomina a magistrato di appello non avvenisse più per concorso o scrutinio, ma fosse effettuata dal Consiglio superiore della magistratura previo esame di un parere del consiglio giudiziario.

Sottolinea che la proposta di legge Di Primio tende appunto a disciplinare la nomina a magistrato di cassazione in modo analogo a quanto già è stato stabilito per la nomina a magistrato di appello, e inoltre tende a ridurre a cinque anni il periodo minimo di permanenza nella qualifica di magistrato d'appello.

Egli ritiene opportuna sia quest'ultima innovazione, attraverso la quale verrebbe ristabilito un giusto equilibrio tra l'ordinamento della magistratura ordinaria e quello delle magistrature speciali, con particolare riferimento alla Corte dei conti, sia il nuovo sistema di nomina, che costituisce lo sviluppo naturale di un'opera di riforma delle strutture giudiziarie di cui è valido precedente la citata « legge Breganze ».

Certamente la proposta di legge Di Primio comporta la necessità di affrontare il problema della ristrutturazione della Corte di cassazione, che va però risolto respingendo la concezione di chi, come il De Marsico, ritiene che si debbano dividere i magistrati in « migliori », facenti parte della Corte suprema, e « non migliori », distribuiti negli altri uffici.

Conclude raccomandando alla Commissione di approvare la proposta di legge Di Pri-

mio, nonché alcuni emendamenti che egli ha formulato, miranti a migliorare il testo originario e ad aggiungervi altre norme sulla destinazione dei magistrati di cassazione nonché disposizioni transitorie concernenti l'indizione di un ultimo concorso per esami, l'espletamento degli scrutini in corso, la decorrenza delle nomine precedenti e l'ordine di collocamento in ruolo.

Il deputato Castelli prospetta la necessità di approfondire l'esame degli emendamenti preannunciati e della relazione svolta dal deputato Valiante.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,15.

## BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, Di Vagno.

#### Disegno di legge:

Finanziamento della Cassa per il mezzogiorno per l'anno finanziario 1971 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3211).

La Commissione affronta l'esame del disegno di legge concernente il finanziamento della Cassa per il mezzogiorno per l'anno 1971.

Il relatore Di Lisa illustra la portata e le finalità del provvedimento, osservando che l'esigenza di assicurare l'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 1971, del piano di coordinamento degli interventi straordinari nel Mezzogiorno nasce da due dati obiettivi: l'avvento delle regioni, che però si trovano ancora in fase di primo avvio della loro attività, e il ritardo intervenuto nella definizione del secondo piano economico nazionale. Con il provvedimento in esame si intende evitare la stasi degli interventi che si creerebbe ove non si provvedesse, per il 1971, alla assegnazione dei mezzi finanziari indispensabili per consentire la riattivazione delle procedure e della attività di intervento straordinario mentre si è in attesa dell'approvazione del secondo pia-

no di coordinamento. È particolarmente importante, a giudizio del relatore, procurare di non disperdere la capacità di impatto, rispetto alla situazione del Mezzogiorno, delle iniziative e dei programmi di investimento predisposti dalla Cassa, in un momento in cui si può ritenere che il Mezzogiorno inizi una fase di decollo. Il relatore chiede quindi al Governo di voler specificare a quali iniziative e a quali settori sono destinati in particolare gli stanziamenti disposti, e di fornire anche assicurazioni sul fatto che tali stanziamenti hanno carattere aggiuntivo e non sostitutivo rispetto alla somma di 100 miliardi già stanziata nel « decretone » per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Avviandosi alla conclusione il relatore osserva infine che sarebbe auspicabile fin d'ora una riconsiderazione più attenta della politica di intervento attuata nei confronti delle aree depresse, in modo da perseguire una razionalizzazione degli investimenti in queste aree tale da eliminare gli squilibri che le forme assunte dall'intervento straordinario negli anni scorsi hanno spesso creato tra settore e settore e tra comune e comune nell'ambito delle singole regioni. Tenendo presenti questi problemi e queste osservazioni, chiede alla Commissione di voler sollecitamente approvare il provvedimento in discussione.

Prende quindi la parola brevemente il deputato Ferri Giancarlo, per chiedere al rappresentante del Governo di fornire assicurazioni circa la volontà del Governo stesso di intervenire affinché sia tenuto fede all'impegno, assunto nella competente Commissione del Senato, di convocare i rappresentanti di tutte le regioni per discutere con essi il provvedimento relativo al finanziamento della Cassa per il quinquennio 1974-75 e alle modifiche del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, già in discussione al Senato; non risulta fino ad ora che le previste convocazioni siano state diramate. Data la particolare importanza che riveste il mantenimento di questo impegno — il cui significato non può sfuggire nell'attuale fase di avvio dell'attività delle regioni — in mancanza di precise assicurazioni in merito ritiene che l'ulteriore esame del provvedimento dovrebbe essere rinviato.

Dopo che il Sottosegretario Di Vagno ha chiarito che sono già state fissate le date del 2 e 3 aprile per l'incontro con i rappresentanti regionali, la discussione prosegue con l'intervento del deputato Compagna, il quale esprime forti critiche e perplessità sul terzo comma dell'articolo unico che a suo giudizio

dà agli interventi straordinari un significato di « assistenza » piuttosto che di sviluppo delle aree depresse. L'oratore osserva che in tal modo non si tiene conto dei vasti processi di spostamento e reinsediamento delle popolazioni che sono attualmente in corso nel sud e si provoca una dispersione territoriale e settoriale degli investimenti. Pertanto, ove la Commissione ritenesse di dare la prevalenza ad esigenze di miglioramento del disegno di legge piuttosto che al suo carattere di urgenza, si riserva di presentare un emendamento soppressivo del terzo comma qualora fossero preannunziate proposte di modifica al testo varato dal Senato.

Il deputato Scotti invita a sua volta la Commissione a voler modificare il testo attuale del disegno di legge in vista dell'opportunità: da un lato, di autorizzare la Cassa ad assumere impegni per una somma maggiore rispetto a quella stanziata nel provvedimento, e precisamente fino alla concorrenza di 300 miliardi in conto delle assegnazioni già disposte ai sensi dell'articolo 16 del testo unico del 1967; dall'altro, di autorizzare fin da ora il CIPE a fissare i territori di elevata concentrazione industriale in cui l'impianto di ulteriori investimenti di rilevanti dimensioni dovrà essere sottoposto a specifica autorizzazione. Sotto il primo aspetto, infatti, la spesa stanziata nel disegno di legge andrà a coprire in gran parte impegni già assunti, sicché non si riuscirebbe per questa via ad evitare un delicato « vuoto » di investimenti nel corso del 1971, mentre sotto il secondo aspetto si tratta di bloccare tempestivamente iniziative già in atto. Presenta, al riguardo, due emendamenti aggiuntivi all'articolo unico del disegno di legge.

Il deputato Barbi, pur condividendo le riserve espresse nel corso del dibattito ritiene che i vari problemi sollevati per molti versi non siano adeguatamente risolvibili in questa sede: pertanto, data la particolare urgenza del provvedimento in esame, propone di approvarlo senza modificazioni.

Prende quindi nuovamente la parola il deputato Ferri Giancarlo per informare la Commissione che, nonostante le assicurazioni testè rese dal Sottosegretario Di Vagno, alla Presidenza della regione Emilia-Romagna non risulta ancora pervenuta alcuna convocazione da parte della competente Commissione del Senato. Poiché il Gruppo comunista ritiene indispensabile chiarire questo punto, chiede formalmente un breve rinvio della discussione.

Il Presidente Tremelloni rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani mattina alle ore 9.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

## ISTRUZIONE (VIII)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

#### Proposte di legge:

Foderaro ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49);

Pitzalis: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);

Cavaliere: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

Bronzuto ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660);

Romanato ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733);

Reale Giuseppe e Meucci: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

Alessi: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971);

Pisoni ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068);

Riccio: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096);

Laforgia ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);

Bronzuto ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293);

Giordano ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380);

Tantalo ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404);

Azimonti ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415);

Pavone ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431);

Moro Dino ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453);

Bronzuto ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'Antonio: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601);

Racchetti e Rognoni: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932);

Senatori Spigaroli e Codignola: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062);

Alessi: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);

Menicacci: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351);

Giomo e Bonea: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386);

Giomo ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1965 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716).

La Commissione prosegue l'esame dell'articolo 1.

Vengono respinti i seguenti emendamenti: dei deputati Giomo e Mazzarino Antonio, interamente sostitutivo del quinto comma, tendente ad istituire un esame al termine dei corsi, al quale si erano dichiarati contrari il relatore ed il Governo; dei deputati Canestri e Sanna, interamente sostitutivo del quinto comma, tendente a prevedere alla fine del corso la discussione di una tesi scritta, al quale

si erano dichiarati contrari il relatore ed il Governo; dei deputati Granata ed altri, sostitutivo del settimo comma, tendente ad abolire la tassa di esame e quella per il rilascio del diploma, al quale si erano dichiarati contrari il relatore ed il Governo; dei deputati Sanna e Canestri, sostitutivo del settimo comma, tendente tra l'altro ad assicurare ai neo laureati, non ancora immessi nell'insegnamento, al diritto all'assegno di studio universitario, al quale si erano dichiarati favorevoli i deputati Tedeschi, Moro Dino e Raicich e contrari, per l'onere finanziario implicato dall'emendamento, il deputato Badaloni Maria, il relatore ed il Governo; dei deputati Levi Arian Giorgina ed altri tendente a sopprimere, all'ottavo comma, la previsione del parere delle competenti sezioni del consiglio superiore della pubblica istruzione e del consiglio superiore delle antichità e belle arti, al quale si erano dichiarati contrari il deputato Badaloni Maria, il relatore ed il Governo.

La Commissione approva i seguenti emendamenti: del deputato Biasini, contenente una nuova formulazione unitaria dei commi terzo e quarto, al quale si erano dichiarati favorevoli il relatore ed il Governo; dei deputati Giudiceandrea ed altri tendente a precisare la composizione della commissione di cui al quinto comma, al quale si erano dichiarati favorevoli il relatore ed il Governo; del deputato Buzzi tendente ad aggiungere, all'inizio del settimo comma, che l'iscrizione e la frequenza ai corsi sono gratuite, al quale si erano dichiarati favorevoli il relatore ed il Governo; dei deputati Levi Arian Giorgina ed altri tendente a sostituire, all'ottavo comma, al termine del 30 settembre 1970 il termine del 31 agosto 1971; dei deputati Dall'Armellina ed altri tendente a prevedere, all'ottavo comma, anche l'integrazione delle tabelle ivi previste, al quale si erano dichiarati favorevoli il relatore ed il Governo; dei deputati Dall'Armellina ed altri tendente a stabilire, all'ottavo comma, il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, anziché alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, al quale si erano dichiarati favorevoli il relatore ed il Governo; del deputato Buzzi, tendente ad aggiungere all'ottavo comma un riferimento agli istituti professionali, agli istituti di istruzione artistica e alle classi di concorso che comprendono la stessa disciplina o gruppo di discipline, al quale si erano dichiarati favorevoli il relatore ed il Governo; del deputato Dall'Armellina, al nono comma, tendente a sostituire all'anno scolastico 1971-72 l'anno scolastico 1972-73, a precisare che gli

incarichi a tempo indeterminato ivi considerati sono soltanto quelli nuovi e a sopprimere l'avverbio « unicamente », al quale si erano dichiarati favorevoli il relatore ed il Governo; dei deputati Dall'Armellina ed altri, tendente ad aggiungere, alla fine del nono comma, un riferimento a coloro che sono in possesso di titolo valido per l'ammissione ai corsi di abilitazione.

Era stato in precedenza respinto un emendamento dei deputati Sanna ed altri tendente a sopprimere, nella nuova formulazione unitaria dei commi terzo e quarto proposta dal deputato Biasini, il riferimento allo sviluppo delle attitudini dei partecipanti ai corsi. A tale subemendamento si erano dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 1.

*(Abilitazione all'insegnamento e modalità per il conseguimento).*

In attesa dell'entrata in vigore di norme che stabiliscono nuove tecniche di formazione per il personale docente, il titolo di abilitazione all'insegnamento si consegue, a partire dall'anno scolastico 1971-72, mediante la frequenza di corsi di durata non inferiore ad un anno scolastico, organizzati dal Ministero della pubblica istruzione, di regola su basi regionali.

Ciascun corso si articola in sezioni corrispondenti alle classi e sottoclassi quali risulteranno definite nel decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al settimo comma del presente articolo.

I corsi, a carattere teorico-pratico, e i relativi piani di studio, tendono a fornire la conoscenza fondamentale dei problemi della educazione, a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, a promuovere l'approfondimento della problematica connessa con le discipline che saranno oggetto di insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse, e dovranno prevedere la partecipazione attiva alle esercitazioni di tirocinio, a seminari e a gruppi di studio.

Al termine del corso ciascun candidato sostiene, innanzi ad una commissione, composta dai docenti del corso, dal coordinatore di cui al successivo articolo 2 e presieduta da un membro esterno di nomina ministeriale, una prova rivolta ad accertare le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate

nel corso e consistente nella discussione di una relazione scritta sugli studi compiuti e le esercitazioni svolte durante il corso medesimo.

La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 centesimi.

L'iscrizione e la frequenza del corso sono gratuite. Nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione delle tasse di esame e di rilascio dei diplomi.

Entro il 31 agosto 1971, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, saranno rivedute e integrate le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1967, n. 972 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni, anche al fine di eliminare dai titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione all'insegnamento delle singole discipline, o di gruppi di discipline, quelli che con esse non abbiano stretta attinenza. Con lo stesso decreto le classi di concorsi che comprendono la stessa disciplina, o gruppo di discipline, sono raggruppate in un'unica classe nell'ambito delle scuole dello stesso grado, anche se di diverso tipo e indirizzo, ivi compresi gli istituti professionali e gli istituti di istruzione artistica.

A partire dall'anno scolastico 1972-73, i nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, possono essere conferiti a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline comprese nella cattedra per cui si chiede l'incarico o a coloro che sono in possesso di titolo valido per l'ammissione ai corsi di abilitazione ai sensi del precedente comma.

Il Presidente Romanato rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1971, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Scarlato.

Proposte di legge:

Raffaelli ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);

Grassi Bertazzi: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

Origlia ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

Baldani Guerra ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

Scotti ed altri: Disciplina del commercio (1237);

Monti ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339).

Il Presidente Baroni riferisce sugli emendamenti trasmessi dalla XII Commissione agli articoli 12 e 13 del testo unificato dei progetti di legge e propone di esprimere parere favorevole sul nuovo testo dell'articolo 12, presentato dal deputato Helfer, a condizione che esso sia così modificato:

« Nella formazione e nella revisione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione sono indicate le norme per l'insediamento di attività commerciali e, in particolare, le quantità minime di spazi per parcheggi in funzione delle caratteristiche dei punti di vendita.

Nei piani regolatori particolareggiati e nelle lottizzazioni convenzionate sono determinati gli spazi eventualmente riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio, ivi compresi i mercati rionali, ed ai grandi esercizi di vendita con superficie superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi ».

Propone invece di esprimere parere contrario sugli altri emendamenti trasmessi.

Dopo l'intervento del deputato Guarra, che fa rilevare che non sono stati trasmessi alla Commissione emendamenti che pure potevano afferire la sua competenza, e del Presidente Baroni, che ritiene che il problema sollevato dal deputato Guarra potrebbe essere posto più opportunamente presso la XII Commissione, la Commissione delibera nel senso proposto dal Presidente.

Disegno e proposte di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (3199);

Di Lisa ed altri: Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, concernente l'edilizia economica e popolare (570);

Gerbino ed altri: Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (847);

Zanibelli ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120);

Beragnoli ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (*Urgenza*) (1152);

Amendola ed altri: Disposizioni in materia di edilizia popolare e modifiche all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari (*Urgenza*) (1210);

Zanibelli ed altri: Modifica all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari (1385);

Bonomi ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (1443);

Senatore Zugno ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (*Approvato dal Senato*) (1492);

Bardelli ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445);

Zanibelli ed altri: Estensione ai lavoratori residenti nei comuni o centri rurali delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti e successive integrazioni e modificazioni (*Urgenza*) (2675);

Todros ed altri: Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione dell'indennità di espropriazione (2973).

La Commissione prosegue l'esame del disegno e delle proposte di legge concernenti l'edilizia.

Ad inizio di seduta il Presidente Baroni informa la Commissione delle conclusioni raggiunte nella riunione di ieri nell'ufficio di Presidenza in merito al problema dell'abbinamento dell'esame del disegno e delle varie proposte di legge concernenti l'edilizia, nonché in merito ai tempi di discussione di tali provvedimenti.

Sulle comunicazioni del Presidente interviene il deputato Busetto per esprimere a nome del suo gruppo le più ampie riserve circa la estensione dell'abbinamento anche al gruppo di provvedimenti concernenti l'edilizia rurale, sia in quanto ritiene che tale abbinamento sia nocivo ai fini di una attenta e proficua disamina dei problemi dell'edilizia rurale, sia in quanto teme che ciò possa offrire spazio a possibili manovre ritardatrici ai fini dell'approvazione del disegno di legge n. 3199. A questo proposito desidera far presente che anche la Commissione agricoltura ha espresso, proprio stamani, parere negativo circa l'opportunità dell'abbinamento relativamente alle proposte di legge in materia di edilizia rurale.

Dopo che il Sottosegretario Scarlato, premesso che il Governo non intende in alcun modo interferire in una materia in cui la Commissione è sovrana, ha osservato che anche secondo l'opinione del Governo la contestualità della discussione dei provvedimenti in materia di edilizia rurale con quelli concernenti l'edilizia in genere non è del tutto giustificata, in quanto la materia dell'edilizia rurale è suscettibile di un proprio inquadramento autonomo, il Presidente Baroni chiarisce che, per quanto lo riguarda può dare le più ampie assicurazioni circa il fatto che sarà sua cura provvedere affinché i lavori della Commissione procedano con la massima sollecitudine e precisa che la Commissione resta comunque libera di riconsiderare la questione dell'abbinamento ove nel corso dei lavori se ne ravvisi l'opportunità.

Il deputato Todros critica il tipo di sviluppo fin qui seguito nel settore edilizio, ai danni dei lavoratori ed a favore della speculazione privata.

Oggi i lavoratori hanno iniziato una lotta organica per le riforme che valga, tra l'altro, a determinare una nuova politica della casa, in una acquisita consapevolezza della importanza della soluzione del problema: di qui gli scontri tra Governo e sindacati, determinati dal tentativo di elaborazione di un provvedimento tendente a non modificare la linea di sviluppo in atto, adducendo, come facile alibi, la situazione congiunturale del momento.

Le dichiarazioni svolte in più occasioni dal Ministro dei lavori pubblici a proposito della politica della casa avevano lasciato sperare nell'assunzione di provvedimenti per la casa aventi un più avanzato contenuto: sono proliferate invece le diverse edizioni del di-

segno di legge di riforma prima della sua presentazione al Parlamento, dietro pressione degli interessi più retrivi e conservatori, come quelli rappresentati dall'Associazione dei costruttori edili.

È necessario non perdere l'occasione per una svolta politica in senso progressista nel settore dell'edilizia residenziale, tenendo presente che le cause della crisi attualmente esistente nel settore stesso sono di carattere strutturale: gli alloggi realizzati presentano costi troppo elevati per i lavoratori, mentre aumenta il costo dei servizi a carico della collettività.

Tutto ciò renderebbe inutile ogni provvedimento di carattere congiunturale: nel documento recentemente diffuso dall'Associazione nazionale dei costruttori edili si richiede espressamente il mantenimento a favore dei costruttori di profitti ulteriori di carattere speculativo rispetto a quello industriale.

È necessario invece reperire aree a basso prezzo, che consentano la realizzazione di abitazioni a costi accessibili per i lavoratori.

Il disegno di legge n. 3199 deve essere radicalmente modificato anzitutto per quanto riguarda la parte relativa alle agevolazioni fiscali, che si tende a prorogare ed ampliare rispetto a quanto previsto dall'articolo 64 della legge n. 1034 del 1970, cui è stata data, tra l'altro, da parte del Ministero delle finanze una interpretazione in contrasto con la norma di legge: le agevolazioni stesse dovrebbero essere invece riservate a chi realizza alloggi di tipo economico e popolare, nell'ambito dei piani di zona o in lottizzazione convenzionate, da cedere a fitti o a prezzi convenzionati. Non può accettarsi invece un rilancio della legge n. 1179, ciò che tornerebbe a favorire la rendita parassitaria accogliendo a tale proposito le richieste formulate dall'Associazione dei costruttori.

Le norme di cui al Titolo I sono chiaramente in contrasto con le disposizioni costituzionali relative alle competenze regionali: è opportuno quindi procedere ad uno stralcio di tali norme, da sostituirsi con norme immediatamente operative circa la utilizzazione dei fondi disponibili per l'edilizia da parte delle regioni, mantenendo nel contempo l'impegno assunto con i sindacati circa la cessione in locazione di tutto il patrimonio edilizio pubblico, di cui deve essere curata la manutenzione, a fitti accessibili per i lavoratori.

Per quanto riguarda le norme contenute nel titolo II, occorre uscire dall'equivoco ed affrontare globalmente il problema delle aree

edificabili, anche al fine di non esasperare il contrasto tra i cittadini favoriti o danneggiati dalle prescrizioni urbanistiche: misure di questo tipo potrebbero effettivamente svolgere una funzione anticongiunturale.

Vanno anche riviste le procedure relative alla espropriazione per pubblica utilità, svincolando l'espropriazione stessa dalla dichiarazione di pubblica utilità delle singole opere.

La identificazione delle zone omogenee ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione appare molto difficile da operarsi e darà luogo a gravi e numerose contestazioni, mentre gli enti locali sono ridotti ad una funzione meramente passiva e le procedure previste si prospettano lunghe e defatiganti.

È da rifiutarsi anche il criterio del riferimento alla coltivazione più redditizia, mentre si ripropone tutta la problematica relativa al finanziamento delle espropriazioni e delle urbanizzazioni delle aree.

Sarebbe necessario invece: stabilire l'indennizzo al puro valore agricolo definito sulla valutazione media provinciale definita una volta l'anno, generalizzare l'esproprio delle aree, per l'edilizia di iniziativa pubblica e privata, stabilire l'espropriazione automatica in base ai piani regolatori, prevedere finanziamenti adeguati, decisi dalle regioni con garanzia statale sui mutui, oltre che indennizzo ai contadini proprietari espropriati con attribuzione di una quota parte dell'indennità di espropriazione.

Passa quindi a trattare del titolo III del disegno di legge, osservando che in nessun modo le disposizioni contenute in tale titolo contribuiscono a fare della legge n. 167 del 1962 un efficace strumento di direzione e di sviluppo dell'edilizia pubblica. Particolarmente grave appare il modo con cui l'articolo 26 del disegno di legge delinea l'istituto della concessione di aree in riferimento all'edilizia pubblica da un lato e a quella privata dall'altro; il meccanismo predisposto va pertanto profondamente riveduto al fine, da un lato di ricondurre l'edilizia privata nell'ambito di operatività della legge n. 167, in modo da riportare l'intervento privato a condizioni urbanistiche ed economiche effettivamente in grado di porre un freno ai fenomeni speculativi; dall'altro lato, di pervenire, per l'edilizia pubblica, a concessioni rinnovabili commisurate alla possibile durata dello stabile.

Anche l'esigenza, che era stata riconfermata nell'ambito degli accordi presi con i sindacati, di ricondurre l'attività cooperativa al

principio della proprietà indivisa è del tutto disattesa dal provvedimento nella sua attuale configurazione.

Passi indietro evidenti rispetto agli impegni presi dal Governo vi sono anche rispetto a tutta una serie di altri punti che riguardano: l'esigenza di profonda ristrutturazione della GESCAL, che così come è oggi, è in grado di effettuare interventi per una cifra che arriva appena a 160 miliardi di lire, cifra in rapporto alla quale, nel futuro triennio il complesso degli investimenti nell'edilizia pubblica si manterrà ad un livello inferiore al 10 per cento degli investimenti complessivi nel settore; la necessità di eliminare l'attuale proliferazione degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica pervenendo ad una loro unificazione e democratizzazione; la necessità infine di rompere l'attuale struttura accentrata riconoscendo alle regioni l'esercizio delle attività che loro competono in materia, potenziando gli istituti autonomi per le case popolari opportunamente ristrutturati, procurando di snellire e semplificare le attuali procedure nel campo urbanistico, la cui complessità serve oggi di alibi a quegli enti che non vogliono provvedere alla predisposizione dei piani regolatori.

Conclude infine avvertendo che si tratta certo di avere il coraggio di colpire grossi interessi, eliminare profitti ingenti, scalfire il blocco di potere dei proprietari di aree, ma che questo coraggio bisognerà trovare se veramente si vuole sciogliere uno dei principali nodi della battaglia per le riforme.

Il deputato Guarra, il quale premette che il provvedimento non è assolutamente idoneo al raggiungimento dei fini che esso intendeva perseguire. In particolare con questo provvedimento non si sarà in grado di rimediare alla carenza di alloggi, che è oggi il punto più dolente nell'ambito di un antico e grave problema quale è quello della casa. L'entità dell'impegno finanziario che la legge prevede appare infatti assolutamente inadeguata al raggiungimento di questo fine fondamentale.

Ma il provvedimento di legge si presta ad un rilievo per certi aspetti ancora più grave in quanto esso porta in sé il sovvertimento di un principio costituzionale fondamentale, quale quello della tutela della giusta aspirazione dei lavoratori alla proprietà delle abitazioni: questa legge cancella tale giusta aspirazione e, ciò che è ancora più grave, lo fa esclusivamente a danno dei lavoratori. Non c'è dubbio che l'interesse del singolo debba cedere dinanzi a quello della collettività: occorre però

stabilire norme in materia espropriativa che non siano in contrasto con la Costituzione.

Per quanto concerne le procedure espropriative previste dal disegno di legge, si rendono evidenti una serie di discrasie e di incertezze per quanto riguarda in particolare la dichiarazione di pubblica utilità e le autorità che debbano emettere la dichiarazione stessa. La legge n. 167 è stata utilizzata per finalità di carattere urbanistico ed espropriativo che esulano dalla legge stessa: le modifiche che si tende ad essa introdurre ritarderanno ulteriormente la sua applicazione. È necessario tener presente l'esigenza di una larga disponibilità di alloggi in locazioni per lavoratori, ma ciò non può significare la negazione in linea di principio della proprietà dell'abitazione per i lavoratori stessi.

Per svolgere una saggia politica urbanistica, rispondente a criteri moderni, non c'è bisogno di sopprimere la proprietà privata, ma è sufficiente solo affermare il principio, attraverso una modifica costituzionale, della separazione dello *jus aedificandi* dal diritto di proprietà: una volta però che si sia costruito conformemente ai piani regolatori, non è necessario stabilire l'esproprio delle aree.

È illusorio pensare di risolvere in tal modo il problema delle abitazioni, che si pone anche nelle economie collettiviste. Bisogna uscire dagli equivoci e dire chiaramente se si vuol giungere alla collettivizzazione delle abitazioni, come chiede il PCI; a tal risultato si giungerebbe certamente accogliendo il principio della concessione previsto dal disegno di legge.

È da dubitarsi, fra l'altro, che gli enti locali saranno ottimi gestori del patrimonio di aree che dovrebbe rimanere di loro proprietà, mentre ciò impedirebbe ai lavoratori di acquisire la proprietà della abitazione, conformemente al disposto costituzionale.

Il deputato Cusumano rileva che il disegno di legge in esame tende ad affermare il principio dell'abitazione come servizio sociale, in una riorganizzazione globale dell'ambiente di cui lo Stato deve essere il protagonista, attraverso approssimazioni successive. Tutto ciò rende necessario un nuovo assetto territoriale, con la previsione del controllo pubblico sull'uso del suolo e dell'esproprio generalizzato dei suoli nel quadro di una nuova disciplina urbanistica. In questa logica si muove il disegno di legge in esame, con il rifiuto di provvedimenti congiunturali.

Riorganizzazione degli enti che operano nel settore, nuove procedure espropriative, ri-

lancio dell'intervento pubblico in edilizia sono gli elementi qualificanti del disegno di legge, che tende in tal modo ad eliminare gli ostacoli di ordine funzionale e strutturale che si frappongono al raggiungimento di più alti livelli dell'iniziativa pubblica.

Le modifiche che si tendono ad introdurre alla legge n. 167 ne consentiranno la concreta e totale attuazione, immettendo sul mercato aree a costi equi, anche in funzione calmieratrice del mercato.

Il disegno di legge andrà arricchito in alcuni punti, ma sulle sue linee generali non è possibile alcun compromesso: le misure anticongiunturali hanno una loro validità intrinseca, ma debbono essere mantenute nell'ambito loro proprio.

Nel titolo I si tiene scarsamente conto delle competenze regionali nel settore, mentre è necessario che le regioni stesse divengano, anche per la parte edilizia, le protagoniste dello sviluppo del loro territorio.

Occorre anche meglio definire cosa si intende per « coltivazione più redditizia » ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, estendere la possibilità di procedere alla espropriazione per pubblica utilità anche fuori dei piani di zona, rendere più rapide le procedure per le espropriazioni stesse, potenziare le sezioni urbanistiche presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche. L'arco di tempo della concessione delle aree espropriate deve essere prorogato a 35 anni, in correlazione con la durata dei mutui: ciò che è da escludere è la cessione in proprietà delle aree stesse.

Lo stanziamento previsto appare insufficiente per le finalità che si vogliono perseguire, mentre manca la previsione della costituzione di un fondo nazionale per l'edilizia, che snellirebbe le procedure relative alla realizzazione dell'edilizia pubblica. Occorre anche decentralizzare, e non ulteriormente centralizzare, il meccanismo di realizzazione degli alloggi « Gescal ». Il livello dei fitti è tale da assorbire gran parte del salario dei lavoratori: l'abbattimento della rendita fondiaria consentirà di porre fine a tale fenomeno. Il disegno di legge va approvato nelle sue linee ispiratrici, tendenti a far prevalere il concetto dell'abitazione come servizio sociale.

Il Presidente rinvia a domani alle ore 9.30, il seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,50.

## TRASPORTI (X)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1971, ORE 10,30. —  
*Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.*  
— Intervengono i Sottosegretari di Stato: per la marina mercantile, Cervone e per i trasporti e l'aviazione civile, Vincelli.

#### Proposta di legge:

Cattanei ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 1° marzo 1968, n. 173, concernente l'istituzione dell'ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'ente portuale Savona Piemonte (2694).

La Commissione prosegue l'esame dell'articolo unico.

Il Sottosegretario Cervone dà ragione di una modifica al secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 173 del 1968, intesa a definire l'ente porto come ente pubblico economico. Di conseguenza, propone altresì una modifica all'articolo 23 della stessa legge.

Il relatore Merli, dopo essersi dichiarato favorevole agli emendamenti proposti dal Governo, propone anch'egli alcune modifiche al n. 10 dell'articolo unico della proposta di legge, sottolineando il fatto che la proposta di legge, con gli emendamenti da lui e dal Governo suggeriti, è intesa ad assicurare una maggiore autonomia dell'ente porto secondo la linea politica che dovrà essere seguita in via generale con la legge quadro sui porti.

Il Sottosegretario Cervone dopo aver comunicato che tale legge quadro è proprio oggi all'esame del Consiglio superiore della marina mercantile, sottolinea il fatto che il provvedimento in discussione intende assicurare una più ampia autonomia di gestione dell'ente portuale ma non ha certo finalità punitive nei confronti della validissima opera svolta dalle capitanerie di porto.

La Commissione approva, quindi, gli emendamenti proposti dal Governo e l'articolo unico della proposta di legge con gli emendamenti del relatore.

Al termine della seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1971, ORE 11,10. —  
*Presidenza del Presidente GUERRINI GIORGIO.*  
— Intervengono i Sottosegretari di Stato: per la marina mercantile, Cervone e per i trasporti e l'aviazione civile, Vincelli.

#### Disegni e proposte di legge:

Istituzione di una tassa supplementare di ancoraggio nel porto di Trieste (3061);

Contributi a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste (3062);

Bologna: Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo del porto di Trieste ed aumento del contributo ordinario all'Ente stesso (2083);

Barbi e Bologna: Modificazioni ed integrazioni alla legge 9 luglio 1967, n. 589, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste, ed alla legge 20 dicembre 1966, n. 1115 (2726).

Il relatore Marocco rileva che i provvedimenti hanno varie connessioni tra loro. Ritiene pertanto che sia opportuna la costituzione di un Comitato ristretto che esamini la possibilità di predisporre un testo unificato, sul quale egli potrà successivamente riferire alla Commissione. Propone, intanto, che la Commissione chieda che i quattro provvedimenti le siano assegnati in sede legislativa.

La Commissione, aderendo alle proposte del relatore, delibera, quindi, all'unanimità e con l'assenso del Governo, di chiedere che i provvedimenti le siano assegnati in sede legislativa.

Il Presidente Guerrini si riserva di nominare il Comitato ristretto.

#### Proposte di legge:

Bonomi ed altri: Modifica all'articolo 80 «Patente di guida per autoveicoli e motoveicoli» del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Savoldi ed altri: Modifica al quarto comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (1412);

Del Duca ed altri: Nuova regolamentazione per il rilascio della patente per minorati alla guida di macchine agricole (1851).

In assenza del relatore Amodio la Commissione rinvia l'esame delle proposte di legge.

#### Proposta di legge:

Skerk ed altri: Disposizioni per il riconoscimento dei diritti nazionali e per la tutela della minoranza nazionale slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (*Parere alla I Commissione*) (2692).

Su proposta del relatore Marraccini, che sottolinea l'importanza dei problemi implicati dalla proposta di legge, la Commissione delibera di rinviarne l'esame per consentire un maggior approfondimento.

**Proposta di legge:**

Marocco ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sul collocamento obbligatorio delle categorie invalide presso le amministrazioni pubbliche e i privati datori di lavoro (*Parere alla XIII Commissione*) (3069).

La Commissione aderisce alla proposta del Presidente, che sostituisce il relatore Brizioli, ed alle osservazioni del deputato Tripodi Girolamo, e delibera quindi di esprimere parere favorevole, richiamando l'attenzione della Commissione di merito sulle modalità delle assunzioni e sulle aliquote del personale invalido da assumere.

**Proposta di legge:**

Radi ed altri: Inserimento delle cure termali tra le prestazioni obbligatorie degli enti di previdenza ed assistenza sociale (*Parere alla XIII Commissione*) (3072).

Su proposta del relatore Azimonti ed accogliendo alcune osservazioni del deputato Cicerone, la Commissione esprime parere favorevole, suggerendo alla Commissione di merito l'opportunità di inserire nell'articolato una disposizione che faccia salvo il diritto dell'assistito di ricorrere contro l'eventuale parere negativo espresso dal medico dell'Istituto assistenziale o previdenziale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,25.

## AGRICOLTURA (XI)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1971, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente TRUZZI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Venturi.

**Disegno di legge:**

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e sovvenzionata (*Urgenza*) (*Parere alla IX Commissione*) (3199).

Il Presidente osserva preliminarmente che nel disegno di legge non si tiene conto della edilizia rurale e che i meccanismi di esproprio danneggiano ingiustamente quegli agricoltori che con la terra perdono anche la casa e il lavoro.

Il relatore Bottari, dopo aver delineato il quadro generale e le finalità del provvedi-

mento di legge, ritiene che la Commissione possa esprimere parere favorevole purché siano rispettate certe condizioni: in primo luogo, che si tenga conto dell'aspetto umano e di quello economico di quegli agricoltori che perdono, con l'espropriazione, terreno, casa e lavoro e sono costretti a cercarsi una nuova fonte di reddito, particolarmente difficile da trovare nel caso di coltivatori anziani. Altro aspetto che va evidenziato nel parere dovrebbe essere quello della edilizia rurale, delle cui esigenze il disegno di legge non si occupa.

Il deputato Schiavon sottolinea la necessità di rispettare i diritti degli agricoltori concessionari e di trovare nuove forme di esproprio che non siano così brutali come quelle adottate in alcuni casi, in particolare dalle società costruttrici di autostrade.

Il deputato Cassandro concorda con le considerazioni del relatore.

Il deputato Bardelli ritiene inaccettabile la discriminazione operata dal disegno di legge ai danni dell'edilizia rurale. È pertanto necessario che contemporaneamente alla discussione del provvedimento in esame vengano anche discussi i progetti di legge concernenti le case agli agricoltori. Sui principi dell'esproprio e dell'ammontare della relativa indennità concorda con il relatore, sottolineando infine l'ingiustizia dei criteri di determinazione del valore dell'area espropriata di cui alla lettera a) dell'articolo 3.

Il deputato Stella sottolinea lo stato precario in cui si trova l'edilizia rurale e le ingiustizie spesso perpetrate in quei casi in cui viene data la casa, costruita per gli agricoltori, a coloro che tali non sono. Concorda con il relatore sottolineando l'opportunità di includere nel calcolo della indennità di esproprio anche il valore dell'« avviamento » dell'azienda agricola così come avviene per il settore commerciale.

Il deputato Sponziello critica il fatto che nel concerto dei ministri richiesto nella preparazione del disegno di legge non sia stato consultato il titolare del dicastero dell'agricoltura, ciò che è significativo ai fini della mancata difesa delle esigenze della edilizia rurale. Per il resto è d'accordo con il relatore.

Il deputato Prearo, ricordato il dramma che l'esproprio costituisce per molti agricoltori, concorda con il deputato Stella sulla necessità di indennizzare il valore dell'avviamento dell'azienda agricola e sottolinea la necessità di approvare rapidamente nuovi programmi per l'edilizia rurale.

Il Presidente ritiene che la formulazione non troppo chiara degli articoli 15 e 16 del provvedimento possa pregiudicare gli interessi dei coltivatori, qualora per i loro terreni espropriati o acquisiti dagli enti pubblici in base al provvedimento stesso venga a cessare la destinazione alla realizzazione dell'interesse pubblico. I deputati Miceli, Sponziello, Giannini e Schiavon condividono le preoccupazioni del Presidente e ritengono opportuno un chiarimento dei due articoli sopra indicati.

Il Sottosegretario Venturi prospetta l'opportunità che nel comitato per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 3 del disegno di legge sia incluso un rappresentante del Ministero dell'agricoltura.

Il relatore Bottari, tenendo conto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, propone che la Commissione agricoltura esprima parere favorevole alle seguenti condizioni: 1) che ai proprietari coltivatori diretti sia garantita una indennità di espropriazione più favorevole, maggiorata da una indennità suppletiva rapportata al danno subito nel caso in cui l'espropriazione pregiudichi anche parzialmente la sopravvivenza dell'azienda agricola e il reddito familiare; 2) che in caso di occupazione, il coltivatore conservi fino alla avvenuta espropriazione la disponibilità agraria del fondo; 3) che in caso di espropriazione di terreno agricolo, ai concessionari sia garantita una indennità per perdita dei frutti pendenti e della loro attività; 4) che nel comitato di cui all'articolo 3 sia incluso un rappresentante del Ministero dell'agricoltura; 5) che l'indennità di esproprio sia pagata sollecitamente. Propone inoltre che la Commissione agricoltura prospetti l'opportunità e l'urgenza che le proposte di legge relative alla edilizia rurale siano esaminate dalla Commissione competente contemporaneamente al disegno di legge n. 3199 e, in ogni caso, nel più breve tempo possibile.

La Commissione approva all'unanimità il parere formulato dal relatore, al quale dà incarico di illustrare personalmente il parere stesso alla IX Commissione.

#### Disegno e proposte di legge:

Provvedimenti per la valorizzazione della montagna (1675);

Bianco ed altri: Norme per lo sviluppo economico e sociale delle zone montane (*Urgenza*) (944);

Longo Luigi ed altri: Norme per lo sviluppo democratico dell'economia montana (1176).

Chiusa la discussione generale, il corelatore Della Briotta rileva che tutti gli oratori

interventuti nel dibattito si sono soffermati sulla importanza della legge non tanto per quel che riguarda gli stanziamenti (sulla cui inadeguatezza c'è generale concordia), quanto per quel che riguarda il quadro istituzionale che si propone per la montagna. È condivisa da tutti la necessità di ricomporre con un quadro organico e coerente gli interventi per la montagna, tenendo conto degli interessi dei suoi abitanti. Di fronte alla insufficienza dei comuni, così come sono, a fare ciò che è necessario per risolvere i problemi montani, è necessario ricercare strumenti nuovi che, pur consentendo di raggiungere l'obiettivo, non si sostituiscano però alle rappresentanze locali democraticamente espresse. In questo quadro va collocata la comunità montana, democraticamente articolata, con poteri ben definiti, interlocutrice della regione, con un ruolo preminente nei confronti dei consorzi di bonifica e di quelli BIM, nonché degli interessi privati. Nel corso della discussione sono state registrate divergenze non radicali circa i rapporti che devono intercorrere tra comunità, consorzi di bonifica e consorzi BIM. A questo proposito il teslo del Comitato ristretto propone una soluzione mediatrice che, senza umiliare nessuno, consente di utilizzare un patrimonio di esperienze, studi, uomini e progetti che non sempre è giusto disperdere. In questo senso è opportuno tener conto della esigenza di mantenere un quadro pluralistico come suggerito dai deputati Stella e Colleselli. Concludendo ritiene opportuno rimeditare il punto relativo ai poteri delle regioni e agli aspetti urbanistici.

Il Sottosegretario Venturi rileva che il provvedimento mira soprattutto ad assicurare una più larga partecipazione delle popolazioni montane allo studio, alla redazione ed alla attuazione dei programmi di intervento e a tal fine vengono esaltati le funzioni e i compiti della comunità montana che diviene il centro propulsore dell'intervento pubblico. Tale intendimento trova consenso presso il Governo, il quale vuole contribuire a migliorare sul piano normativo e tecnico il provvedimento in modo da renderlo più aderente alle esigenze di operatività e coordinamento degli interventi di tutti gli organismi investiti di compiti in relazione all'economia montana. Ricorda che nel piano quinquennale di sviluppo economico è affermata la necessità di « riconoscere nel quadro della programmazione regionale la comunità montana, opportunamente integrata da altri enti consortili ivi operanti, come organo locale della programmazione ». A tal fine sarebbe opportuno che gli

statuti delle comunità montane riconoscano esplicitamente che delle comunità stesse facciano parte tutti gli altri enti operanti nei settori agricoli ed economici in genere cointeressati al progresso della montagna. Altro punto che occorre sottolineare è l'esigenza di non pregiudicare l'organicità degli interventi pubblici connessi con la conservazione e la difesa del suolo di competenza statale, da attuarsi in comprensori di ampie dimensioni che vanno al di là dei limiti del territorio su cui opera ciascuna comunità. Il problema della difesa del suolo è di tale ampiezza che per il suo studio è stata costituita apposita commissione interministeriale ad alto livello tecnico che ha concluso i suoi lavori con una relazione che sarà posta a base dei futuri programmi di intervento. Dopo aver ribadito che l'esigenza di unitarietà e organicità degli interventi per la difesa del suolo postula il coordinamento tra le iniziative delle comunità montane e i programmi di intervento dello Stato, rileva che la posizione di preminenza della comunità montana non esclude che a tutti gli altri enti operanti nelle zone montane sia riservata una sfera di autonomia sul piano esecutivo, compatibile con le scelte decisionali che saranno operate dagli organi deliberanti delle comunità stesse. Perché il provvedimento in esame diventi una legge-quadro, è necessario che sia determinato l'ambito delle attribuzioni specifiche delle comunità montane, sia in rapporto alla competenza propria delle regioni, sia in relazione a finalità e programmi che sono necessariamente di competenza dello Stato, per esigenze di carattere unitario, quali la difesa del suolo e la protezione della natura. Per il soddisfacimento delle esigenze sopra prospettate sarà pertanto necessario modificare alcuni punti del testo unificato, di cui peraltro accetta i principi ispiratori. Alcune modifiche saranno di natura tecnico-giuridica, mentre altre di sostanza come ad esempio il rifinanziamento per la lotta agli incendi boschivi e la necessità del concerto con il Ministero del bilancio per quanto attiene alla attuazione della legge.

Il corelatore Della Briotta prospetta alla Commissione l'opportunità di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei provvedimenti in esame.

I deputati Sponziello e Cassandro sono contrari a questa proposta.

Il deputato Mengozzi invece è favorevole e sottolinea il deplorabile ritardo con cui sta per essere varata una nuova legge per la montagna. La richiesta di sede legislativa abbre-

vierebbe l'iter del provvedimento. Se l'opposizione dei gruppi liberale e del Movimento sociale dipende da esigenze di pubblicità dei lavori, l'ostacolo potrebbe essere facilmente superato ricorrendo al sistema della televisione a circuito chiuso previsto dal nuovo Regolamento della Camera. Anche il deputato Lizzero è favorevole alla richiesta di sede legislativa e assicura la disponibilità del gruppo comunista per una rapida conclusione della discussione.

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito del dibattito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,35.

## INDUSTRIA (XII)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Giuseppe Amadei.

#### Proposte di legge:

Raffaelli ed altri: *Disciplina del commercio a posto fisso (528)*;

Grassi Bertazzi: *Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924)*;

Origlia ed altri: *Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118)*;

Baldani Guerra ed altri: *Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125)*;

Scotti ed altri: *Disciplina del commercio (1237)*;

Monti ed altri: *Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339)*.

Dopo interventi del relatore Helfer, del deputato Servello e del Presidente Servadei, la Commissione delibera di rinviare la discussione degli articoli 12 e 13 del testo unificato in attesa che la Commissione lavori pubblici si pronuncii sulla compatibilità di taluni emendamenti presentati ai suddetti articoli con gli emendamenti suggeriti dal parere della Commissione lavori pubblici medesima.

Sull'articolo 14 la Commissione respinge emendamenti soppressivi dei deputati Servello, Scotti e Corti e approva emendamenti del relatore Helfer e del Governo cosicché l'arti-

colo, poi votato nel suo complesso, risulta del seguente tenore:

ART. 14.

Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di quattrocento metri quadrati è subordinata al nullaosta della Giunta regionale sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 17-bis.

Sull'articolo 15, concernente il nullaosta della Giunta regionale all'autorizzazione dei comuni all'apertura di punti di vendita destinati a servire aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Alesi, Mammi, Servello, Maschiella, Demarchi, Merenda, Olmini, il relatore Helfer, il Sottosegretario Amadei ed il Presidente Servadei, la Commissione delibera di convocare per il pomeriggio il Comitato ristretto con l'incarico di riformulare il suddetto articolo e l'articolo 15-bis in modo che sia prevista la possibilità di ricorso in caso di mancata autorizzazione.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani mattina.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

## LAVORO (XIII)

### IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1971, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente BIAGGI.* — Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa, e il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Scarlato.

#### Disegno di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e sovvenzionata (*Urgenza*) (3199).

Il deputato Borra, riferendo sul disegno di legge, osserva che il mondo del lavoro lamenta la carenza di case a basso fitto, particolarmente nei centri più congestionati; la mancanza di un'adeguata politica urbanistica che scongiuri il soffocamento delle città; e le lungaggini delle procedure per la costruzione di

case economiche e popolari. Per l'insufficienza dell'intervento pubblico nel settore abitativo, largo spazio è stato lasciato all'edilizia speculativa, mentre si profila una crisi di tutta l'edilizia. Il provvedimento, per molti aspetti, risponde positivamente alle necessità dei lavoratori. Esso prevede un massiccio intervento pubblico, ma occorre evitare il ripetersi del fenomeno verificatosi in passato: e cioè che, per mancanza di procedure snelle, si stanziino cifre ingenti ma non si costruiscano le case. Allo scopo, bisogna decentrare competenze alle regioni. Il disegno di legge si ispira, però, a una logica troppo accentratrice. Il provvedimento contiene norme opportune in materia di esproprio, anche se è personalmente perplessa circa la divisione tra aree che vi sono soggette e aree lasciate al mercato libero. Vi è, infatti, il pericolo che le prime restino parzialmente inutilizzate, e si continui, invece, a costruire soprattutto nelle seconde, a prezzi elevati. In complesso, positive gli sembrano le modifiche e le integrazioni apportate alla legge n. 167, mentre è perplessa sul criterio seguito nel limitare gli stimoli alla iniziativa privata. Questa, indubbiamente ha grosse responsabilità per le manchevolezze del passato, ma di fronte all'impellente bisogno di case, non si può affidarsi esclusivamente all'iniziativa pubblica, che da sola non è in grado di rispondere tempestivamente a tutti i bisogni. Si tratta, quindi, non già di bloccare l'iniziativa privata, ma di condizionarla affinché costruisca abitazioni a prezzi accessibili ai lavoratori. In proposito, non pare che il regime della concessione sia in grado di invogliare i privati a costruire, né tale regime potrà favorire l'iniziativa delle cooperative di lavoratori. La proprietà dell'alloggio è un'esigenza sentita da tutti i lavoratori, i quali, a prescindere da interessi speculativi, desiderano che sia loro garantito l'accesso alla proprietà di una casa, non di lusso, ma confortevole. Conclude chiedendo al Governo assicurazioni in merito ai necessari interventi nella non favorevole congiuntura del settore edilizio.

Il deputato Sulotto rileva che i sindacati hanno dichiarato che il disegno di legge disattende gli impegni del Governo ed è gravemente peggiorativo su punti qualificati. Anche per tale ragione è stato indetto lo sciopero generale del 7 aprile. La crisi della casa deriva dal caotico e distorto tipo di sviluppo capitalistico attuatosi nel paese. I lavoratori oggi lo contestano duramente, battendosi non soltanto per una fabbrica, ma anche per una città a misura dell'uomo. La situazione dell'edilizia è caratterizzata da ombre e da in-

certezze, soprattutto nel centro-sud, ma anche da un interessato allarmismo padronale, volto a bloccare il nuovo tipo di sviluppo per il quale i lavoratori si battono. I residui passivi nell'edilizia pubblica sono elevatissimi, con la conseguenza che è stato consentito all'edilizia speculativa privata di dominare il mercato, dando luogo a costruzioni inaccessibili per i redditi dei lavoratori. Questi chiedono più case, a basso prezzo, siano esse ad affitto o a riscatto. Stroncando la speculazione sulle aree, e con controlli sui prezzi delle principali materie prime di costruzione e con una politica moderna e democratica degli organismi pubblici operanti nel settore, è possibile costruire più vani a prezzo minore. Si richiede uno strumento di esproprio generalizzato, che colpisca in modo uniforme la rendita fondiaria. Pertanto i comunisti respingono il criterio d'indennizzo che il Governo ha scelto. È opportuno che rientri nell'ambito della legge n. 167 non soltanto l'edilizia pubblica, ma anche quella privata, purché costruisca a prezzi controllati: se costruirà a tali condizioni, deve essere anche agevolata. Ritiene che possa essere aumentato il termine per la concessione anche oltre 30 anni; e che accanto al regime della locazione debba essere garantita la proprietà dell'alloggio ai lavoratori che la desiderino, fermo restando il criterio che gli enti pubblici e le cooperative a proprietà indivisa si diffondano maggiormente. Se si desidera che la GESCAL possa funzionare efficacemente, è necessario che siano pregiudizialmente risolti i problemi della lotta alla rendita e che si faccia in modo che le aziende a partecipazione statale operanti nell'edilizia non si comportino più alla stessa stregua dei privati. È necessario, altresì, snellire le procedure, modificando il meccanismo accentratore previsto dal disegno di legge. In ogni caso, i comunisti sono contrari al ventilato stralcio delle norme di cui al titolo V, giacché non è possibile separare misure congiunturali e riforme. Sottolineato come le agevolazioni debbano essere concesse non agli speculatori ma soltanto a chi costruisca case per i lavoratori, conclude dichiarando il giudizio notevolmente critico del suo gruppo sul disegno di legge, che abbisogna di modifiche sostanziali.

Il deputato Zaffanella rileva che il provvedimento costituisce il punto culminante della lotta di lavoratori e sindacati, che chiedono una nuova ed efficiente politica della casa. Il disegno di legge, con le necessarie modifiche e le opportune integrazioni, risponde alle attese delle masse lavoratrici.

Esso presenta aspetti positivi, quali l'espropriazione delle aree, il rilancio della legge n. 167, l'intervento pubblico per le opere di urbanizzazione, la delega per il riordinamento degli enti di edilizia pubblica e per la unificazione dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare. Vi sono anche aspetti che vanno chiariti e modificati, non soltanto per tenere fede agli impegni con i sindacati, ma anche per evitare che formulazioni macchinose snaturino le finalità del provvedimento. Concorda con il relatore circa l'attribuzione di maggiori poteri alle regioni e circa la necessità di snellire le procedure. Sottolinea, altresì, l'opportunità che si affermi il principio della casa come servizio sociale. Alla luce di tale principio, non si giustifica il finanziamento pubblico della proprietà privata dell'alloggio. Del resto, l'esperienza delle cooperative edilizie non può dirsi positiva. Rilevato che il disegno di legge costituisce l'espressione della « volontà media » del Governo, si augura che esso possa rapidamente divenire legge, secondo la « volontà media » del Parlamento. Conclude facendo presente l'inopportunità di rafforzare, così come il provvedimento prevede, la GESCAL, la quale ha fallito i suoi compiti, essendosi dimostrata incapace di spendere i fondi a sua disposizione e burocratizzandosi a dismisura, con rilevante incidenza sulle spese generali.

Il deputato Pazzaglia osserva che i lavoratori chiedono di costruire molto, rapidamente, a prezzi bassi e per l'assegnazione in proprietà. L'aspirazione dei lavoratori, che del resto risponde a principi sanciti dalla Costituzione, è nel senso dell'acquisto della proprietà della casa. Essi non si accontentano del mero uso, che il disegno di legge vuole attribuire. In taluni casi, può essere opportuno ricorrere alla locazione, ma l'aspirazione fondamentale di tutti i lavoratori resta quella alla proprietà, come dimostrano le domande di riscatto degli alloggi. Il disegno di legge sostituisce al diritto di proprietà un godimento precario; in sostanza un diritto di superficie, rappresentando perciò una involuzione anziché una evoluzione. Ritiene illusorio sperare che l'attribuzione di competenze alle regioni consenta lo snellimento delle procedure; e rileva che, ove non si dispongano interventi per la edilizia privata, a prescindere da questioni di principio, si aggraverà la crisi nel settore, con drammatiche conseguenze sull'occupazione.

Il deputato Monti manifesta perplessità sul fatto che, in luogo della proprietà, si voglia

istituire un regime di concessione. Preoccupazione essenziale deve essere quella di eliminare la speculazione edilizia, ma non ha senso eliminare altresì la possibilità che modesti lavoratori diventino proprietari delle loro case attraverso le cooperative. Se in certi casi può essere utile la concessione, non lo è certo ove operi la cooperazione. Altrimenti, si arriva al risultato che, mentre i privati abbienti potranno sempre conseguire la proprietà della casa, tale obiettivo sarà precluso ai lavoratori, che dovranno restare sempre sotto la spada di Damocle che venga loro tolto l'alloggio. Conclude auspicando che il provvedimento, il quale contiene aspetti positivi di essenziale rilevanza, possa essere approvato con perfezionamenti per gli aspetti da lui posti in evidenza.

Il deputato Alini osserva che il disegno di legge è molto lontano dal corrispondere alle esigenze dei lavoratori, che chiedono più case a prezzi accessibili. E l'insufficienza del testo governativo è comprovata dallo sciopero generale proclamato dai sindacati. Entrando nel merito del provvedimento, ritiene opportuno estendere il campo d'intervento della legge n. 167 e condividere la richiesta di snellire le procedure della GESCAL, restando come obiettivo l'unificazione degli enti pubblici edilizi in un unico organismo, gestito e controllato dai lavoratori. In tal modo, si eviteranno canoni di locazione esosi e sperequati, che hanno provocato le giuste proteste degli inquilini. Il gruppo del PSIUP, riservandosi di sviluppare in altra sede il suo atteggiamento sul provvedimento, non può esprimere parere favorevole, ma non si sottrarrà al confronto con gli altri gruppi per migliorare il testo.

Il deputato Lobianco sottolinea come l'esigenza di case si presenti non solo per i lavoratori subordinati ma anche per i lavoratori autonomi, ed in particolare per i coltivatori diretti. Si meraviglia, dunque, per il fatto che, nonostante che tale esigenza sia stata esposta al Governo e siano stati presentati — ed anche già approvati dal Senato — provvedimenti in materia, il Governo abbia ignorato nel disegno di legge le istanze dei coltivatori diretti. Urge, perciò, rendere loro giustizia, anche in considerazione delle particolari esigenze delle regioni meridionali. È necessario, altresì, che gli espropri non colpiscano in maniera discriminata i terreni delle imprese coltivatrici. Questi terreni, infatti, rappresentano strumenti non già di speculazione ma di lavoro. In caso di esproprio, il coltivatore diretto rischia di essere

messo nel lastrico: pertanto, secondo quanto prevede un'apposita proposta di legge, occorre corrispondergli un'indennità di reinserimento, così come viene data indennità di anzianità alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Si rammarica che neppure questo problema sia stato tenuto presente dal disegno di legge e chiede che ne venga trattato in sede di parere.

Il deputato Pisicchio ricorda le lotte dei lavoratori per una politica di case a bassi prezzi; rileva i criteri accentratrici seguiti dal disegno di legge e auspica, viceversa, un ampio decentramento e l'impiego immediato dei fondi non utilizzati dalla GESCAL e dal Ministero dei lavori pubblici. Chiede, inoltre, che sia presa in considerazione l'esigenza di costruire case per i lavoratori emigrati che rientrino; e conclude augurandosi che il provvedimento possa garantire a tutti i lavoratori il diritto alla casa e la continuità e la stabilità dell'occupazione nel settore dell'edilizia.

Il deputato Gramegna, rilevato come numerose considerazioni del gruppo comunista abbiano trovato corrispondenza nella discussione, sollecita l'immediata utilizzazione di tutti i fondi a disposizione, per il duplice obiettivo di dare case ai lavoratori e di garantire l'occupazione nel settore edile. Auspica lo snellimento delle procedure, la diminuzione degli affitti, l'introduzione di norme per la garanzia della gestione del patrimonio da parte degli utenti, nonché l'estensione ai lavoratori autonomi con redditi bassi e agli emigrati nelle provvidenze del disegno di legge.

Il deputato di Marino sottolinea la gravità del problema delle abitazioni rurali, auspicando che vengano tenute in considerazione le esigenze di case per i coltivatori diretti e che venga riservato un trattamento particolare negli espropri ai terreni delle aziende coltivatrici, con la corresponsione di una speciale indennità.

Il sottosegretario Rampa rileva che il Governo, pur disposto ad accettare correzioni e miglioramenti, intende mantenere l'ossatura del provvedimento, che, nella sostanza, non si discosta dal testo discusso con i sindacati. Richiamandosi alle considerazioni espresse dal ministro del lavoro in sede di discussione del bilancio, rileva che i limiti della GESCAL dipendono soprattutto dalla inadeguata legislazione che la concerne. Respinge, per altro, il giudizio secondo cui la GESCAL sia dannosa agli effetti di una politica efficace per garantire la casa ai lavoratori. Con gli opportuni correttivi, essa resta uno strumento ancora oggi valido e difficilmente sostituibile.

Conclude richiamando l'attenzione sulla delicata congiuntura del settore edile, che il Governo segue con la massima attenzione e che richiede interventi pronti.

Il sottosegretario Scarlato fa presente che la Commissione lavori pubblici ha deciso di trattare a parte i provvedimenti relativi alle case e agli espropri dei coltivatori diretti.

Il Presidente Biaggi invita il deputato Borra, che ringrazia per la sua relazione, a presentare uno schema di parere per la seduta di martedì, alla quale rinvia il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30.

## IGIENE E SANITÀ (XIV)

### IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1971, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, La Penna.

#### Disegno di legge:

Modifiche alle norme sui sussidi ai lebbrosi e familiari a carico (3106).

Il Presidente Graziosi dopo aver ricordato gli orientamenti espressi dalla Commissione nella precedente seduta, comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 proposto dai deputati De Maria, Bar-

beri e Morelli, diretto ad aumentare, a decorrere dal 1° gennaio 1971, la misura dei sussidi giornalieri per i lebbrosi ricoverati, per quelli assistiti a domicilio e per i familiari a carico.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 1 con l'emendamento aggiuntivo e, dopo interventi dei deputati Spinelli, De Maria, del relatore Cucchi e del sottosegretario La Penna, approva l'articolo 2 nel testo originale senza modificazioni.

L'articolo 3, relativo alla copertura finanziaria, è approvato in una nuova formulazione suggerita dalla Commissione bilancio.

La Commissione approva inoltre, su proposta del deputato La Bella, la modifica del titolo nel senso di sostituire il termine lebbrosi con quello di hanseniani.

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

#### Disegno di legge:

Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato da gas di scarico provenienti dagli autoveicoli equipaggiati con motori ad accensione comandata (*Approvato dal Senato*) (3127).

Dopo ampia relazione del deputato Sorgi ed interventi dei deputati De Maria, Mascolo, Graziosi, Cucchi, Spinelli, Alboni, La Bella e del Sottosegretario La Penna, il Presidente, su proposta dei deputati Mascolo e Alboni, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge per consentirne un maggiore approfondimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

## CONVOCAZIONI

### COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 1° aprile, ore 11.

### COMMISSIONI RIUNITE

II (Affari interni) e XIV (Igiene e sanità)

Giovedì 1° aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

#### *Discussione della proposta di legge:*

DE MARIA: Estensione ai veterinari comunali capo, ai direttori di pubblico macello ed ai veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione sanitaria delle provvidenze previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 151 (1266) — Relatori: Foschi, *per la II Commissione*; Andreoni, *per la XIV Commissione*.

IN SEDE REFERENTE.

#### *Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

NOVELLA ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (796);

STORTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (805);

POLOTTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (982);

— Relatori: Miotti Carli Amalia, *per la II Commissione*; Caltaneo Petrini Giannina, *per la XIV Commissione* — (*Parere della I, della V, della VI, della XI, della XII e della XIII Commissione*).

#### *Esame delle proposte di legge:*

DE MARIA: Riposo settimanale per i medici e veterinari condotti nonché per i farmacisti titolari di farmacia (785) — Relatori: Foschi, *per la II Commissione*; Allocca, *per la XIV Commissione*;

FOSCHI: Norme sulla posizione giuridica ed economica degli ufficiali sanitari (1159) — Relatori: Boldrin, *per la II Commissione*; Urso, *per la XIV Commissione* — (*Parere della I Commissione*).

#### *Seguito dell'esame della proposta di legge:*

DE MARIA: Sistemazione dei veterinari coadiutori addetti agli uffici veterinari comunali (1265) — Relatori: Sgarlata, *per la II Commissione*; Andreoni, *per la XIV Commissione*.

### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 1° aprile, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

#### *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifica dell'articolo 5 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e dell'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (1891) — Relatore: Valiante — (*Parere della V Commissione*);

ALESSI: Modifica della legge 4 gennaio 1963, n. 1, per la promozione dei magistrati d'appello (185) — Relatore: Valiante — (*Parere della V Commissione*).

*Discussione della proposta di legge:*

DI PRIMIO ed altri: Modifiche alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425) — Relatore: Valiante — (*Parere della V Commissione*).

*Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (2126) — (*Parere della II e della VI Commissione*);

PINTUS: Disposizioni in materia di protesto di cambiale ed altri titoli (952) — (*Parere della II Commissione*);

MICHELI PIETRO: Modifiche alle norme in materia di imposta sul bollo per la cambiale ed in materia di onorari e compensi dei pubblici ufficiali per la levata del protesto (1004) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

MICHELI PIETRO ed altri: Disposizioni in materia di protesti cambiari (1384) — (*Parere della VI Commissione*);

CAVALLARI ed altri: Modificazione alla legge 12 febbraio 1955, n. 79, concernente la pubblicazione dei protesti cambiari (2451);

— Relatore: Castelli.

*Discussione della proposta di legge:*

VASSALLI: Modificazione dell'articolo 260 del codice di procedura penale, concernente la revoca e la nuova emissione del mandato di cattura (2616) — Relatore: Lospinoso Severini.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

LEPRE: Modifiche ad alcuni articoli del codice civile (670);

LUZZATTO ed altri: Riduzione dal 21° al 18° anno del limite per la maggiore età (3034);

— Relatore: Martini Maria Eletta — (*Parere della I Commissione*).

*Parere sul disegno di legge:*

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1970 (Secondo provvedimento) (*Approvato dal Senato*) (3231) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Micheli Pietro.

**Comitato per l'indagine conoscitiva  
sugli istituti di prevenzione e di pena.**

Prima relazione del comitato incaricato di effettuare l'indagine.

**V COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Bilancio e Partecipazioni statali)

**Giovedì 1° aprile, ore 9.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Finanziamento della Cassa per il mezzo-giorno per l'anno finanziario 1971 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3211) — Relatore: Di Lisa.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno di legge:*

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1970 (Secondo provvedimento) (*Approvato dal Senato*) (3231) — (*Parere della II, della III, della IV, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII, della XIII e della XIV Commissione*) — Relatore: Di Lisa.

*Parere sul disegno di legge:*

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (3199) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Fabbri.

*Esame della proposta di legge per la presa in considerazione da parte dell'Assemblea:*

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 80 miliardi per l'approntamento e l'esecuzione di un piano di ristrutturazione, razionalizzazione e sviluppo delle risorse minerarie (3154) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli.

*Parere sulla proposta di legge:*

FOSCHI: Disposizioni particolari a favore degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di

diagnosi e cura (1734) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Corà.

*Parere sull'emendamento al disegno di legge:*

Istituzione della Direzione generale per la tutela e il riadattamento dei minori presso il Ministero di grazia e giustizia (2040) — (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Di Lisa.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 1° aprile, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49) — (*Parere della V Commissione*);

PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83) — (*Parere della V Commissione*);

CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660) — (*Parere della V Commissione*);

ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733) — (*Parere della I e della V Commissione*);

REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971) — (*Parere della V Commissione*);

PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068) — (*Parere della V Commissione*);

RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096) — (*Parere della V Commissione*);

LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293) — (*Parere della V Commissione*);

GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380) — (*Parere della V Commissione*);

TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404) — (*Parere della V Commissione*);

AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415) — (*Parere della V Commissione*);

PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431) — (*Parere della V Commissione*);

MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601) — (*Parere della V Commissione*);

RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932) — (*Parere della V Commissione*);

Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062) — (*Parere della I Commissione*);

ALESSI: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno sei decimi (2172);

MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351) — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazione tecniche femminili (2386) — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Dall'Armellina.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 1° aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame delle proposte di legge:*

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (3199);

— Relatori: Achilli e Degan — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della XI e della XIII Commissione*);

DI LISA ed altri: Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, concernente l'edilizia economica e popolare (570);

— Relatore: Achilli — (*Parere della II Commissione*);

GERBINO ed altri: Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (847);

— Relatore: Degan — (*Parere della V e della VI Commissione*);

ZANIBELLI ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120);

— Relatore: Carra — (*Parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione*).

BERAGNOLI ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (*Urgenza*) (1152) — Relatore: Degan — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*);

AMENDOLA PIETRO ed altri: Disposizioni in materia di edilizia popolare e modifiche all'articolo 4 del regio-decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari (*Urgenza*) (1210) — (*Parere della V Commissione*);

ZANIBELLI ed altri: Modifica all'articolo 4 del regio-decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari (1385) — (*Parere della II e della XIII Commissione*);

— Relatore: de' Cocci;

BONOMI ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazione per lavoratori agricoli dipendenti (1443) — (*Parere della V, della VI e della XI Commissione*);

Senatori ZUGNO ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (*Approvato dal Senato*) (1492) — (*Parere della V, della VI e della XI Commissione*);

BARDELLI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445) — (*Parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione*);

ZANIBELLI ed altri: Estensione ai lavoratori residenti nei comuni o centri rurali delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti e successive integrazioni e modificazioni (*Urgenza*) (2675) — (*Parere della IV, della V, della VI e della XI Commissione*);

— Relatore: Carra;

TODROS ed altri: Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione dell'indennità di espropriazione (2973) — Relatore: Achilli — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XI Commissione*).

## XII COMMISSIONE PERMANENTE (Industria)

Giovedì 1° aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

RAFFAELLI ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528) — (*Parere della II, IV, V, IX e XI Commissione*);

GRASSI BERTAZZI: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924) — (*Parere della II, IV, V, IX e XI Commissione*);

ORIGLIA ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118) — (*Parere della II, IV, V, IX e XI Commissione*);

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125) — (*Parere della II, IV, V, IX e XI Commissione*);

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio (1237) — (*Parere della II, IV, V, IX e XI Commissione*);

MONTI ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339) — (*Parere della II, V, IX, XI e XIII Commissione*);

— Relatore: Helfer.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Giovedì 1° aprile, ore 10,30.

Esame di questioni concernenti la Radiotelevisione italiana.

(*Presso il Senato della Repubblica*).

## V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio e Partecipazioni statali)

Martedì 6 aprile, ore 10.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro delle partecipazioni statali.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

Martedì 6 aprile, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Provvedimenti per la valorizzazione della montagna (1675) — (*Parere della V, della VI e della IX Commissione*);

BIANCO ed altri: Norme per lo sviluppo economico e sociale delle zone montane (944) (*Urgenza*) — (*Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XII Commissione*);

LONGO LUIGI ed altri: Norme per lo sviluppo democratico della economia montana (1176) — (*Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XII Commissione*).

— Relatori: Della Briotta e Ceruti.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

Mercoledì 7 aprile, ore 9,30.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA  
E DELLE FORESTE SULLA POLITICA AGRICOLA  
COMUNITARIA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.